

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

REGOLAMENTO DIDATTICO

Titolo I

Finalità e ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità

1. Il Corso di Laurea Specialistica in “Economia dei sistemi produttivi” afferisce alla Classe n. 64/S “Scienze dell’economia” delle lauree universitarie specialistiche.
2. Il Corso di Laurea in “Economia dei sistemi produttivi” si svolge nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studio in “Economia dei sistemi produttivi” di seguito indicato con CCS.
3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in “Economia dei sistemi produttivi” devono essere in possesso di diploma di laurea o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Facoltà, per gli studenti che abbiano conseguito la laurea nello stesso anno accademico.
3. Per potersi iscrivere alla Laurea Specialistica lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n.509 del 03.11.99, che saranno valutati sulla base del pre-requisito consistente nel possesso di almeno 100 crediti riconosciuti ai fini dell'iscrizione alla laurea specialistica in “Economia dei sistemi produttivi” e dei seguenti criteri:
 - (a) il voto di laurea, eventualmente standardizzato in funzione della sede di provenienza, che dovrà essere uguale a, o maggiore di, 90/110 (novanta su centodieci); tale criterio ha un peso pari a 90%;
 - (b) durata degli studi precedenti, cioè numero di mesi intercorsi tra l'immatricolazione e la Laurea. Il peso relativo attribuito alla durata degli studi è pari al 10% così precisato:
 - § punti 10 per chi si laurei in 3 anni;
 - § punti 8 per chi si laurei in 4 anni
 - § punti 6 per chi si laurei in 5 anni

§ punti 0 per tutti gli altri casi

Il Consiglio di Facoltà, su proposta del CCS, potrà deliberare ogni A.A in merito alle scelte relative ai requisiti curriculari e alla preparazione personale per l'ammissione alla Laurea specialistica di cui all'art. 2, comma 3.

Eventuali obblighi formativi saranno assolti dallo studente usufruendo delle attività formative secondo le indicazioni fornite dal CCS.

4. Sono integralmente riconosciuti i 180 crediti formativi acquisiti con la seguente Laurea Triennale: "Economia territoriale e Reti d'impresa", Classe n. 28 delle lauree universitarie di primo livello.
5. Il corso di Laurea Specialistica in "Economia dei sistemi produttivi" è ad accesso libero per gli studenti che siano in possesso dei requisiti curriculari di cui al Comma 3.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di Laurea in "Economia dei sistemi produttivi" è organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell'allegato 1.
2. Le attività didattiche, l'elenco degli insegnamenti e la loro eventuale organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività didattica e le eventuali propedeuticità sono definiti secondo le modalità indicate nel comma 5 del presente articolo.
3. Un CFU corrisponde a 25 ore di attività, che sono mediamente frazionate secondo il seguente ordine di grandezza: 1/3 di didattica frontale e 2/3 di lavoro individuale.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
5. I programmi degli Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal CCS con l'inserimento nel Manifesto degli Studi o nel Bollettino o nel sito Web della Facoltà.

Art. 4 - Accertamenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all'attività didattica in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta, prova pratica di laboratorio o esercitazione al computer, prova integrata di laboratorio seguita da relazione scritta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una delle forme sull'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicate ogni Anno Accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Nel caso in cui l'attività didattica sia organizzata in moduli, l'accertamento conclusivo dovrà essere comunque unico mentre potranno essere previsti accertamenti parziali, in itinere, che riguardino i moduli specifici e che definiscono l'insegnamento integrato.

3. Per tutti gli Insegnamenti e le altre Attività formative di cui al comma precedente, l'accertamento finale, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre alla determinazione del voto finale di Laurea.
4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti esterni a quelli elencati nel Manifesto degli Studi, oltre all'acquisizione dei relativi Crediti, il voto conseguito potrà concorrere a determinare il voto finale di laurea assieme a quelli di cui al Comma precedente.
5. Per le Attività formative delle tipologie d), e) e f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS può deliberare il numero di crediti riconoscibili che non potrà in ogni caso superare il numero di crediti evidenziato per ciascuna tipologia nell'allegato 1.
6. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 6 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termini il CCS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto sotto la supervisione di un docente del corso. L'elaborato può anche essere scritto in una lingua straniera dell' U.E preventivamente concordata con il Presidente del Corso di Laurea.
2. La discussione del predetto elaborato avverrà davanti ad una Commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Alla presentazione possono seguire osservazioni o domande da parte dei Componenti della Commissione, rispetto ai quali il candidato sarà invitato a esprimersi.

Art. 6 - Conseguimento della laurea specialistica

1. La laurea specialistica si consegue con il raggiungimento di almeno 300 CFU. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio ponderato sui CFU dei voti degli esami del biennio specialistico di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero dei centodecimi conseguito nella prova finale.
2. In ciascun anno accademico lo Studente può acquisire al massimo 90 CFU; pertanto è possibile conseguire la Laurea Specialistica anche prima del completamento del biennio.

Titolo II

Norme di funzionamento

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza non è obbligatoria, ma è consigliata. Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico.

2. Per tutti gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative il CCS predisporrà eventuali forme didattiche sostitutive della frequenza o eventuali forme specifiche di tutorato, definite e comunicate all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 8 - Ammissione agli anni successivi

1. Non vi è obbligo di conseguimento di un numero minimo di CFU per il passaggio al secondo anno della Laurea Specialistica.

Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio

Gli accessi per trasferimento da altri corsi di studio comportano il riconoscimento dei crediti secondo i criteri definiti dal CCS con le procedure da esso definite.

Art. 10 - Piani di Studio

1. Lo studente che segue l'Ordinamento Didattico previsto dal presente Regolamento i cui Insegnamenti o le altre Attività formative sono pubblicati nel Manifesto degli Studi non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte di una apposita Commissione nominata dal CCS stesso.

Art. 11 – Tutorato

Il CCS può organizzare l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato e alle linee generali indicate dalla Facoltà.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica.

La Commissione Didattica di Facoltà provvederà alla valutazione dell'attività didattica in collaborazione con la specifica Commissione di Ateneo.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico

La Commissione didattica di Facoltà procede annualmente alla verifica del carico didattico di ogni insegnamento e delle altre attività formative.

Titolo III

Norme finali e transitorie

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCS o da almeno un terzo dei membri del Consiglio, approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCS e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. L'applicazione dei criteri previsti dall'art 2, comma 3, entra in vigore per quanti risulteranno immatricolati nella Laurea triennale a partire dall'anno accademico 2004/2005. Per tutti coloro che risulteranno immatricolati nella Laurea triennale fino all'anno accademico 2003-2004 (quest'ultimo incluso), unico criterio di ammissione alla Laurea specialistica è il voto conseguito nella laurea triennale, che non deve essere inferiore a 77/100.